

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2955

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata OCCHIONERO

Concessione di una promozione a titolo onorifico ai militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia a ordinamento militare profughi a seguito dell'applicazione del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947

*Presentata il 17 marzo 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prende le mosse dalle note vicende storiche che hanno riguardato il confine orientale italiano nell'immediato dopoguerra. Il 10 febbraio 1947 veniva firmato a Parigi il Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, che all'articolo 19 stabiliva per i cittadini italiani che al 10 giugno 1940 erano domiciliati nei territori passati alla Jugoslavia — ossia l'Istria, Fiume, la Dalmazia e parte del Friuli — l'obbligo di optare, entro un anno, tra la cittadinanza jugoslava e quella italiana, con l'ulteriore obbligo, nel secondo caso, di trasferirsi in Italia. In quegli anni, centinaia di migliaia di profughi lasciarono i territori passati sotto la sovranità jugoslava abbandonando beni e affetti per continuare a essere italiani.

La presente proposta di legge intende riconoscere, analogamente a quanto già di-

sposto per altre categorie di soggetti interessati da particolari eventi tragici legati alla partecipazione dell'Italia ai due conflitti mondiali, una promozione a titolo onorifico e soprattutto di riconoscimento morale ai militari di ogni ordine e grado che a seguito dell'applicazione del Trattato siano da considerare e vengano riconosciuti come profughi.

A quasi settantacinque anni dalla firma del Trattato sembra doveroso porre rimedio a questa lacuna estendendo il riconoscimento alle poche centinaia di militari rimasti e transitati nella posizione di ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, in possesso della qualifica di profugo. Si tratta di un provvedimento che non comporta oneri a carico della finanza pubblica ma che permette di assicurare un riconoscimento morale a chi ha tanto sofferto.

L'articolo 1 della presente proposta di legge, al comma 1, prevede di concedere ai militari in posizione di riserva o in congedo assoluto che siano profughi a seguito dell'applicazione del Trattato di pace la promozione a titolo onorifico e di risarcimento morale al grado superiore. Il comma 2 prevede alcune esclusioni all'applicazione del comma 1.

Il comma 1 dell'articolo 2 prevede tre requisiti necessari affinché possa essere concessa la promozione di cui all'articolo 1: non aver già usufruito di un'altra promozione a titolo onorifico; non aver riportato, nel corso degli anni di servizio, qualifiche negative o giudizi di inidoneità all'avanzamento; non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi.

L'articolo 3, al comma 1, prevede i tempi per la concessione della promozione, mentre al comma 2 precisa che tale promozione non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza e non dà diritto ad alcun beneficio economico o retributivo.

L'articolo 4, al comma 1, disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle domande da parte dei beneficiari della legge, nonché modalità e termini per la valutazione e la risposta da parte dell'Amministrazione agli istanti. Il comma 2 dell'articolo rimanda alle norme del codice dell'ordinamento militare per il giudizio sulle domande e precisa che la legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Concessione della promozione a titolo onorifico)*

1. Ai militari di tutti i corpi e ruoli delle Forze armate e dei Corpi di polizia a ordinamento militare in posizione di riserva o in congedo assoluto, profughi a seguito dell'applicazione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, che hanno usufruito dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, è concessa la promozione a titolo onorifico al grado superiore, anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza.

2. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.

### Art. 2.

*(Requisiti per la concessione della promozione)*

1. Al personale di cui all'articolo 1 è concessa la promozione a condizione che:

a) non abbia già usufruito di un'altra promozione a titolo onorifico;

b) non abbia riportato, nel corso degli anni di servizio, la qualifica di « inferiore alla media » o di « insufficiente », né giudizi di inidoneità all'avanzamento;

c) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi.

### Art. 3.

*(Modalità di concessione della promozione)*

1. I militari di cui all'articolo 1 conseguono la promozione dalla data di collocamento nella riserva o in congedo assoluto o, anche successivamente a tale data, dalla

data utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

2. La promozione di cui all'articolo 1 non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad alcun altro diritto economico o retributivo.

Art. 4.

*(Modalità di presentazione e valutazione delle istanze)*

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la promozione di cui all'articolo 1 è richiesta dall'interessato al Ministro della difesa a mezzo di domanda corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale egli dichiara il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2. Il Ministro della difesa, entro tre mesi dalla ricezione della domanda, verificato il possesso dei requisiti richiesti, provvede, con proprio decreto, alla concessione della promozione.

2. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo le disposizioni previste in materia dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nell'ambito delle risorse già destinate allo scopo e a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

